

ISTITUTO COMPRENSIVO GINO FELCI C.F. 95036920585 C.M. RMIC8F700A

AOO_RMIC8F700A - PROTOCOLLO GENERALE Prot. 0004292/U del 26/08/2021 **20:33**:07



M.I.U.R. - U.S.R. per il Lazio



Istituto Comprensivo Statale GINO FELCI -

RMIC8F700A

✓ Via Accademia Italiana della Cucina, 1 - 00049 Velletri (Roma)
 Centralino: 06/9615.1373 e 06/9642.144 - Fax: 06/9615.5042
 ②: RMIC8F700A@istruzione.it; RMIC8F700A@pec.istruzione.it; 달: www.ginofelci.edu.it
 Codice fiscale: 95036920585 - Codice IPA: istsc_rmic8f700a - Codice unico per fatturazione: UF8RRD



FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020



AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
ISTITUTO COMPRENSIVO "GINO FELCI"
SITO WEB

Oggetto: vigilanza alunni durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione

Si forniscono, di seguito, alcune raccomandazioni cui le SS.LL debbono attenersi al fine di un corretto e sereno esercizio della vigilanza degli alunni durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.

- Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione costituiscono parte integrante dell'attività didattica e sono, quindi, pienamente assimilati all'ordinaria attività che si svolge all'interno della scuola.
 I docenti sono tenuti, quindi, ad una puntuale vigilanza degli alunni per tutta la durata del loro affido.
- 2. Come a scuola, anche nelle uscite il dovere di vigilanza deve essere esercitato nella misura necessaria ed adeguata all'età e perciò al grado di maturazione degli alunni. In particolare, gli studenti minorenni si presumono non ancora idonei ad assumere responsabilità piena ed esclusiva delle proprie azioni e nei loro confronti la vigilanza deve quindi essere opportunamente graduata, in rapporto all'età ed alle circostanze, fino a diventare, in determinati casi (ad es. alunni disabili, di scuola dell'infanzia e delle prime classi di scuola primaria), vera e propria assistenza.
- 3. L'iscrizione da parte della famiglia ad una gita scolastica determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'Istituto scolastico l'obbligazione di vigilare <u>sulla sicurezza e</u> <u>l'incolumità dell'allievo</u> nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.
 - L'obbligo di vigilanza dell'Istituto espletata dagli insegnanti accompagnatori durante una gita scolastica si sostanzia in un onere di **controllo degli alunni e delle loro condotte** durante l'intera giornata, coi limiti del rispetto della sfera di riservatezza più intima dell'individuo, in particolare l'intimità della stanza di albergo, ma anche in un onere di **diligenza preventivo**, consistente nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l'alunno.
- 4. Nel caso di viaggi di istruzione di un giorno si rammenta che **non è possibile permettere agli alunni di allontanarsi dai docenti accompagnator**i, neppure per brevi periodi (come ad esempio effettuare acquisti).
 - 5. Nel caso di viaggi d'istruzione di più giorni, l'obbligo di vigilanza include anche un dovere di <u>verifica</u> da parte del personale docente delle camere della struttura alberghiera. E' necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare idonei provvedimenti.

È quanto statuisce la Corte di Cassazione (con la recente sentenza n. 1769/2012), precisando che i docenti devono controllare le singole stanze dove alloggiano i ragazzi, al fine di evitare eventuali rischi alla loro sicurezza.

Tale verifica può portare ad una valutazione di complessiva inaffidabilità della struttura (con rifiuto di alloggiarvi, ricerca di soluzioni alternative anche tramite l'agenzia organizzatrice o, in caso estremo, rientro anticipato), oppure della sola stanza (con richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità), ovvero potendosi limitare, in relazione alla capacità di discernimento del singolo ragazzo ivi ospitato, ad impartire adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose (come, a puro titolo esemplificativo, l'avvertimento a non impiegare il solaio di copertura - lastrico solare - terrazza, qualora fosse facilmente accessibile dalla camera nonostante la sua pericolosità).

- 6. L'autorizzazione dei genitori non può attenuare il dovere di vigilanza sui minori affidati, che incombe sul personale addetto, ma permane la possibilità per il docente di sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di avere adottato le opportune misure di vigilanza e disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto (nel caso ad esempio di ordini o divieti non rispettati). Pertanto, i genitori restano responsabili del comportamento scorretto dei figli anche in gita, soprattutto nelle situazioni dove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (cosiddetta "culpa in educando").
 - 7. A bordo del pullman il docente accompagnatore ha l'obbligo di:
 - a) verificare che il mezzo di trasporto sia stato opportunamente sanificato, che siano messe in atto tutte le misure di sicurezza/protocollo Covid-19 e che vengano utilizzati i relativi DPI.
 - b) prestare attenzione al comportamento del conducente di un autobus. Si ricorda che questo non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità.
- c) prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus durante la guida non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare.
- d) prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus rispetti i tempi di guida e di riposo. È opportuno che gli accompagnatori sappiano che il conducente di un autobus deve rispettare il periodo di guida giornaliero (9 ore estese fino a 10 non più di due volte la settimana); il periodo di guida settimanale e bisettimanale (56 ore e, complessivamente, in due settimane, 90 ore); fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale (dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 e 30 minuti, intercalate nelle quattro ore e mezza.
- e) prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus tenga una velocità adeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada.

S'invitano gli insegnanti a segnalare alla Polizia stradale, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti del conducente considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta e di dare informazione tempestiva alla scuola-ufficio alunni.

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI DURANTE I VIAGGI D'ISTRUZIONE

Si forniscono, di seguito, alcune regole di comportamento cui gli studenti devono attenersi durante i viaggi d'istruzione.

Sarà cura dell'insegnante responsabile della gita portare a conoscenza delle stesse gli alunni e le loro famiglie.

- ⇒ Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, disciplinato e rispettoso delle persone e delle cose. Il comportamento durante i viaggi d'istruzione sarà tenuto in considerazione per l'espressione del voto di comportamento.
- ⇒ Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, lo studente è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari, del programma previsto e le decisioni del docente accompagnatore.
- ⇒ È severamente vietato a tutti gli studenti fumare, detenere e fare uso di bevande alcoliche;

- ⇒ La responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell'eventuale mancanza commessa.
- ⇒ Come a scuola, è vietato l'uso del cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche previste durante il viaggio d'istruzione (visite ai musei, visite guidate ad edifici e città, laboratori didattici, ecc.). Permangono le regole di rispetto della privacy previste a scuola: la violazione della privacy attraverso foto o video, furtivamente carpiti, costituisce una grave mancanza disciplinare.
- ⇒ Ê d'obbligo:
 - <u>sui mezzi di trasporto</u>, tenere allacciate le cinture di sicurezza (laddove previste), comportarsi responsabilmente, evitando di mettere in atto comportamenti che potrebbero risultare pericolosi (alzarsi dal proprio posto, sedersi in modo scorretto, sostare sulla passatoia del pullman);
 - <u>in albergo</u> muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera;
 - indossare correttamente i DPI;
 - non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
 - non sporgersi da finestre e balconi;
 - non uscire dalla propria camera dopo l'ora stabilita dall'insegnante accompagnatore;
 - durante le visite l'alunno non deve allontanarsi per nessuna ragione dall'insegnante cui è affidato e deve attenersi alle indicazioni degli accompagnatori.

Sarà cura dei docenti accompagnatori informare al ritorno le famiglie e per iscritto la direzione di eventuali comportamenti scorretti degli studenti, in modo da poter avviare, se è il caso i procedimenti disciplinari opportuni.

INFORTUNIO ALUNNI DURANTE L'USCITA DIDATTICA E IL VIAGGIO D'ISTRUZIONE

Si ritiene opportuno fornire indicazioni precise sugli adempimenti cui le SS.LL. dovranno attenersi in caso di infortuni riguardanti gli alunni.

Si ricorda che:

- per qualsiasi tipo di infortunio, anche presunto, <u>è obbligatorio</u> informare immediatamente i genitori e l'ufficio di segreteria;
- anche in caso di <u>trauma lieve</u> contattare la famiglia per spiegare l'accaduto, soprattutto quando risulta difficile valutare eventuali complicanze; sarà la famiglia, debitamente informata, a decidere su come comportarsi nei confronti del figlio.

In particolare:

a) CASI NON GRAVI

- provvedere ai primi soccorsi (disinfezione, fasciatura, applicazione di ghiaccio, ecc.).
- avvisare i genitori
- avvisare la direzione

b) CASI GRAVI

Nei casi ritenuti gravi, occorre, nell'ordine:

- chiamare immediatamente il 118 chiedendo l'invio di una autoambulanza;
- avvisare immediatamente i genitori, a casa o sul lavoro
- avvisare immediatamente la direzione
- il docente che accompagna l'alunno all'ospedale deve farsi rilasciare dal Pronto Soccorso copia della diagnosi e dell'eventuale prognosi;
- i docenti presenti al fatto dovranno recapitare (anche via fax) alla direzione una relazione dettagliata sull'accaduto e la denuncia d'infortunio utilizzando l'apposito modello trasmesso alle scuole;

- la denuncia all'assicurazione deve essere accompagnata da certificato medico con l'indicazione di diagnosi e prognosi.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Margherita Attanasio

